



Notaio  
Maria Stellacci

N. 23086 Rep.

N. 12235 Racc.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ONLUS  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, addì tre del mese di febbraio  
3 febbraio 2012

In Lecce e nel mio studio al viale Lo Re n. 6.

Avanti a me dott. Maria STELLACCI, notaio in Lecce, iscritto  
nel Collegio Notarile di Lecce

SONO PRESENTI I SIGNORI

- DE BERNART Corrado Nicola, nato a Bari il 10 maggio 1961, residente a Roma alla via Etruria n. 14, C.F. DBR CRD 61E10 A662E, il quale interviene in proprio e quale Presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante dell'"Associazione Romana Amici della Musica (A.R.A.M.)", con sede legale in Roma al Viale delle Milizie n. 76, con C.F. 97037530587;
- FRISENNA Agata, nata a Gallipoli (LE) l'8 dicembre 1971, residente ivi alla via Acquedotto n. 51, C.F. FRS GTA 71T48 D883Y;
- AGUGLIA Antonio, nato a Lecce il 7 luglio 1960, residente ivi alla via Francesco D'Elia n. 4, C.F. GGL NTN 60L07 E506D, il quale interviene in proprio e quale Presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante dell'Associazione "L'abbraccio" con sede legale in Lecce, presso l'Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) nel Presidio Ospedaliero "V. Fazzi", Viale Moscati n. 1;
- SOGARI Gaetana, nata a Bari il 22 maggio 1973, residente in Lecce alla via Principi di Savoia n. 64, C.F. SGR GTN 73E62 A662V;
- BOLOGNINI Luigi, nato a Lecce il 26 giugno 1954, residente ivi alla via Cesare Battisti n. 10, C.F. BLG LGU 54H26 E506Z;
- CARICATO Gianfranco, nato a Lecce il 25 marzo 1961, residente ivi alla via Filippo Maria Pugliese già via Monteroni n. 123, C.F. CRC GFR 61C25 E506B;
- DE CILLIS Matteo, nato a Taranto il 9 dicembre 1979, residente in Lecce al Viale della Libertà n. 106, C.F. DCL MTT 79T09 L049A;
- ZOLLINO Donato Salvatore, nato a Cutrofiano (LE) il 19 maggio 1963, residente in Lecce alla via Marco Biagi n. 2, C.F. ZLL DTS 63E19 D237U;
- FANELLI Mariangela, nata a Galatina (LE) l'8 luglio 1976, residente in San Cesario di Lecce (LE) alla via XVI Marzo n. 16/A, C.F. FNL MNG 76L48 D862V;
- FEDELE Giovanni, nato a Maglie (LE) il 13 settembre 1980, residente in Lecce alla via G. Stabili n. 2, C.F. FDL GNN 80P13 E815W;
- DEL COCO Michele, nato a Lecce il 25 gennaio 1966, residente ivi alla via Gaetano Donizetti n. 5, C.F. DLC MHL 66A25 E506C;
- CASTRIOTA-SCANDERBEG Federico Andrea Costantino, nato a Lecce il 7 novembre 1960, residente in Lequile (LE) alla via

S. Pietro-Lecce n. 24, C.F. CST FRC 60S07 E506Y;

- DEL CUORE Fernando Mario, nato a San Cesario di Lecce (LE) il 30 agosto 1954, residente in Lecce alla Piazza G. Libertini n. 1, C.F. DLC FNN 54M30 H793K;
  - MONTINARI Danila, nata a Lecce il 2 giugno 1966, residente ivi alla Piazza Mazzini n. 64, C.F. MNT DNL 66H42 E506C;
  - VILLANI Fernando, nato a Specchia (LE) il 18 aprile 1961, residente in Lecce alla via Caserta n. 1, C.F. VLL FNN 61D18 I887C;
  - TUNDO Vincenzo, nato a Lecce il 3 luglio 1957, residente ivi alla via Ernesto Simini n. 13, C.F. TND VCN 57L03 E506G;
  - SCIPPA Carmela, nata a Lecce il 28 luglio 1945, residente ivi alla via Guglielmo Paladini n. 14, C.F. SCP CML 45L68 E506T, la quale interviene in proprio e quale Presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante dell'Associazione riconosciuta "UN SORRISO PER FRANCESCO O.N.L.U.S", con sede legale in Lecce alla via G. A. Ferrari nn. 3/5, ove domicilia per la carica, con codice fiscale e P. I.V.A. 04040730758;
  - BOVE Adriano, nato a Lecce il 13 luglio 1957, residente ivi al Piazzale Grosseto n. 8, C.F. BVO DRN 57L13 E506Q;
  - SCIOLTI Daniele, nato a Vernole (LE) il 30 giugno 1964, residente ivi alla Via Lecce n. 110, C.F. SCL DNL 64H30 L776M;
  - CONGEDO Maria Eugenia, nata a Lecce il 6 luglio 1962, residente ivi alla via Gentile n. 74, C.F. CNG MGN 62L46 E506P.
- Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto in virtù del quale convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) E' costituita tra i comparenti una associazione di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, della L. 266/91 e dell'art. 10 del D.L.gvo 460/97, denominata "TRIA CORDA ONLUS".

ART. 2) L'Associazione ha la sua sede legale in Lecce alla via XXIV Maggio n. 26 e viene costituita senza limiti di durata. Essa si prefigge lo scopo e le finalità indicati all'art. 3 dello Statuto sociale.

ART. 3) I mezzi dell'associazione e le norme che regolano la vita della stessa, la forma di amministrazione ed i suoi Organi, i poteri di amministrazione e di rappresentanza, le condizioni di ammissione dei Soci e degli Organi Sociali, risultano dallo Statuto composto da 15 articoli e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ART. 4) I comparenti, quali Soci Fondatori ed all'unanimità, convengono che per il primo triennio il Consiglio Direttivo dell'Associazione sia costituito da numero nove membri.

ART. 5) I comparenti, quali Soci Fondatori ed all'unanimità, nominano per il primo triennio il Consiglio Direttivo costituito dai Sigg.ri:

Dr. Antonio AGUGLIA, Presidente;

Avv. Carmela SCIPPA, Vice Presidente;



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"TRIA CORDA ONLUS"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1 - Costituzione, Denominazione e sede

È costituita l'Associazione di volontariato ONLUS denominata "TRIA CORDA ONLUS" con sede in Lecce alla via XXIV Maggio n. 26, con possibilità di costituire sedi secondarie in altre parti d'Italia.

Art. 2 - Scopo sociale

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, esclude ogni forma di lucro, anche indiretto, nonché ogni forma di interesse politico, partitico o privato.

L'associazione ha per obiettivo l'esclusivo perseguimento della unificazione degli intenti di organi politici, enti pubblici, comunità locali e di privati sovventori, al fine della realizzazione, l'avvio e la gestione di un ospedale pediatrico salentino.

L'associazione, ai sensi della lettera h, comma 1 dell'art. 10 del D.Lgvo n. 460/97, disciplina uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volto a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

ART. 3 Attività dell'Associazione

L'Associazione intende svolgere le attività di cui appresso rientranti nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1 del d. lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

In particolare l'associazione si propone di:

1. promuovere la proposta della realizzazione dell'ospedale pediatrico su tutto il territorio nazionale;
2. raccogliere adesioni attraverso protocolli d'intesa ed accordi al fine di sostenere il progetto;
3. adoperarsi per la progettazione della nuova struttura sanitaria;
4. adoperarsi per le necessarie autorizzazioni;
5. adoperarsi per la progettazione di strutture di cui appresso rientranti nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1 del d. lgs 4 dicembre 1997 n. 460;
6. avvalersi di un Comitato Scientifico;
7. svolgere ogni ulteriore attività connessa o comunque utile al perseguimento degli scopi dinanzi indicati. All'uopo è fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle summenzionate ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lett. c) del citato d. lgs 460/97.

L'Associazione non persegue fini di lucro.

L'Associazione costituisce una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460; la stessa fa uso nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comuni-

cazione rivolta a terzi, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero dell'acronimo "onlus".

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività e nel perseguimento dei suoi scopi, potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici, dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le sue attività, ai sensi della legge 11/8/91 n. 266, della legge 8/11/2000 n. 328 e della L.R. 25 / 8 / 2003 n. 17.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

L'Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

#### Art. 4 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### PATRIMONIO - BILANCIO

#### Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
- da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- dalle quote degli associati;
- dai contributi statali;
- dai contributi di persone fisiche;
- dai contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali (ex art. 5 lett. g. L. 266/91, attività connesse ex art. 5 d.lgs. n. 460/97);
- da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- da rendite patrimoniali;
- da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, versamenti, donazioni e lasciti testamentari;
- da rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

L'accettazione di erogazioni liberali in denaro e donazioni, nonché eredità e legati, deve essere formalizzata previa delibera assembleare che ne determina modalità e tempi di utilizzo per i fini istituzionali.

In caso di scioglimento dell'Associazione ai sensi della lettera F comma 1 dell'art. 10 del D.Lgvo 460/97, i beni residui



saranno devoluti ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

È fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

#### Art. 6 - Bilancio

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio economico e finanziario. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redigerà il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'esercizio successivo. L'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale approva il bilancio.

Ai sensi della lettera E del comma 1 dell'articolo 10 del D.Lgs 460/97, l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lett. d) del citato D. lgs 460/97 è fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della stessa ed unitaria struttura.

#### LE CARATTERISTICHE DEI SOCI

##### Art. 7 - Soci

##### Requisiti dei soci

All'Associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
- i circoli e gli enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli dell'associazione;
- gli enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione, il cui ammontare verrà determinato ogni anno dall'organo competente.

I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto entro il termine del 30 novembre di ogni anno saranno da considerarsi soci anche per l'anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione;
- soci ordinari.

I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dalla legge.

L'associazione si avvarrà dell'opera di sostenitori e benemeriti che sono le persone e/o gli enti che per la frequentazione all'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività e collaborazione continuativa in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.

#### Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 4 (quattro) mesi prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- per esclusione a seguito di comportamento contrario agli scopi ed allo spirito dell'associazione, o per gravi motivi. L'esclusione può essere proposta dal Consiglio direttivo o dal Presidente oppure da due terzi degli associati fondatori ed ordinari, è deliberata dal Consiglio direttivo ed è comunicata a mezzo raccomandata al socio escluso, con indicazione dei motivi. Avverso all'esclusione può essere proposto soltanto ricorso al collegio dei Proibiviri, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della comunicazione.
- per ritardato pagamento della quota associativa annuale. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo;
- per decesso.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

#### Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione

#### Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- la partecipazione all'Assemblea dei soci;
- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;



- il diritto di voto per le cariche sociali;
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

##### Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo

##### Art. 9 - Assemblea

###### Partecipazione all'Assemblea

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione. Hanno diritto di voto i soci fondatori ed ordinari, in ragione di un solo voto ciascuno.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei consiglieri.

###### Compiti dell'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci

a) delibera in sede ordinaria:

- sul bilancio preventivo e consuntivo e sul rendiconto annuale;
- sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Proibiviri);
- circa le quote annuali associative;
- e su tutto quant'altro è attribuito per legge o per statuto;

b) delibera in sede straordinaria:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e di eventuali regolamenti;
- sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- sulle delibere di trasformazione;
- sulle delibere di fusione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

###### Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo ed almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. In questa occasione viene presentato un consuntivo del lavoro svolto nell'anno precedente e vengono prese in considerazione eventuali proposte. L'assemblea deve pure essere convocata quando ne facciano richiesta almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'assemblea si effettua mediante avviso affisso nei locali della sede sociale, ovvero mediante lette-

ra di invito.

Gli avvisi devono specificare chiaramente, luogo, data, ora e punti all'ordine del giorno.

Tali avvisi devono essere affissi o recapitati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata in Lecce anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Delle riunioni dell'assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori se nominati.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Per modificare l'atto costitutivo, lo Statuto e ed eventuali regolamenti occorrono la presenza in prima convocazione di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, le relative delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

La votazione avverrà per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto se lo richiede la maggioranza dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

#### Art. 10 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da n. 9 (nove) membri, compreso il Presidente, eletti a maggioranza assoluta fra i soci dell'Assemblea. I suoi membri sono tutti rieleggibili. Il consiglio Direttivo procede ad eleggere nel suo ambito:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Le cariche sono gratuite.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

In caso di decesso o dimissioni di un consigliere, il Consiglio direttivo provvede alla prima riunione alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo:



- adempie agli scopi dell'associazione mediante decisioni attuative;

- è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti;

- si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, si riunisce inoltre in via ordinaria almeno due volte all'anno, di cui una per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo, ed all'ammontare della quota annuale; in via straordinaria su convocazione del Presidente;

- in ogni caso delibera a maggioranza assoluta e per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede;

- è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna, e pertanto potrà compiere in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- esamina le domande degli aspiranti soci e ne delibera l'ammissione;

- fissa la quota annuale.

I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non dovessero partecipare a tre sedute consecutive, possono essere considerati decaduti dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata con raccomandata al componente decaduto, con indicazione dei motivi. avverso alla deliberazione di decadenza dal Consiglio, può essere proposto soltanto ricorso al collegio dei Proibiviri, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della comunicazione. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima convocazione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo, verrà redatto su un apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso.

#### **Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo**

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale termine deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione

#### **Art. 11 - Presidente**

Il presidente del Consiglio Direttivo è anche presidente dell'associazione, dura in carica tre anni, è rieleggibile, ed

il suo mandato è contemporaneo a quello del Consiglio Direttivo.

#### **Compiti del Presidente:**

- dirigere l'Associazione e rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
- convocare e presiedere l'Assemblea generale dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci;
- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 8 giorni.

#### **Elezione del Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

#### **Art. 12 - Collegio dei Proviviri.**

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra forma di giurisdizione alla competenza di tre proviviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura, il loro lodo sarà inappellabile.

Il collegio dei proviviri dura in carica tre anni.

#### **Art. 13 Libri Sociali**

L'Associazione oltre alla tenuta dei libri previsti per legge terrà i seguenti libri sociali:

- libro dei soci;
- libro delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali di assemblea.

#### **Art. 14 - Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del Codice civile dall'Assemblea.

L'Assemblea provvederà alla nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con re-



golamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di amministrazione.

**Art. 15 Norme finali e generali**

Tutte le cariche sono gratuite. Per quanto non previsto o diversamente disposto, valgono le norme di legge attuali o regionali e segnatamente le disposizioni del C.C..

F.to: Corrado Nicola De Bernart - Antonio Aguglia - Agata Frisenna - Gaetana Sogari - Luigi Bolognini - Caricato Gianfranco - Matteo de Cillis - Donato Salvatore Zollino - Del Coco Michele - Giovanni Fedele - Mariangela Fanelli - Federico Andrea Costantino Castriota-Scanderbeg - Del Cuore Fernando Mario - Danila Montinari - Fernando Villani - Vincenzo Tundo - Carmela Scippa - Adriano Bove - Daniele Sciolti - Maria Eugenia Congendo - Maria Stellacci notaio

Vi è il sigillo

Rag. Daniele SCIOLTI, Tesoriere;  
Avv. Luigi BOLOGNINI, Segretario;  
Dr. Federico Andrea Costantino CASTRIOTA-SCANDERBEG, Consigliere;  
Dr. Giovanni FEDELE, Consigliere;  
Dr. Fernando VILLANI, Consigliere;  
D.ssa Maria Eugenia CONGEDO, Consigliere;  
Dr. Michele DEL COCO, Consigliere.

ART. 6) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dall'allegato Statuto si rinvia alle vigenti norme di Legge.

ART. 7) Le spese del presente atto restano a carico dell'Associazione che chiede le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato e pertanto l'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro) e dal D.Lgvo 460/97 art. 10.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato Statuto dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto  
io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciassette e minuti cinquantasei.

Dattiloscritto  
da persona di mia fiducia e completato di mia mano occupa di due fogli cinque pagine intere e sin qui della sesta.

F.to: Corrado Nicola De Bernart - Antonio Aguglia - Agata Frisenna - Gaetana Sogari - Luigi Bolognini - Caricato Gianfranco - Matteo de Cillis - Donato Salvatore Zollino - Del Coco Michele - Giovanni Fedele - Mariangela Fanelli - Federico Andrea Costantino Castriota-Scanderbeg - Del Cuore Fernando Mario - Danila Montinari - Fernando Villani - Vincenzo Tundo - Carmela Scippa - Adriano Bove - Daniele Sciolti - Maria Eugenia Congedo - Maria Stellacci notaio

Vi è il sigillo

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce il 08/02/2012  
al n. 1306 Serie 1T - in Abb.to

Copia conforme all'originale nei miei rogiti  
che si rilascia per uso: consentito dalla legge  
Lecce, li 8 febbraio 2012

